



# COMUNE DI ENDINE GAIANO

## Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 18 del 30/06/2021**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30, nella sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Marco Zoppetti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presente/Assente
1	ZOPPETTI MARCO	Presente
2	MELI MARTA MARIA	Assente
3	PEZZETTI ANGELO	Presente
4	MELONI LUCA	Presente
5	TARZIA KATIA	Presente
6	VENTURIN PAOLA ILARIA	Presente
7	FILISSETTI MICHELE	Presente
8	GUIZZETTI LUCA	Presente
9	PETTINI MARIA GRAZIA	Presente
10	TRAPLETTI ANDREA JESSICA	Presente
<b>PRESENTI: 9</b>		<b>ASSENTI: 1</b>

Si dà atto che l'Assessore Esterno MORETTI MARZIO è assente giustificato.

Partecipa il Segretario Comunale Francesco dott. Bergamelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 372.596,71 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Endine Gaiano un incremento nella misura del 1,60% del Piano Finanziario TARI 2020;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

*1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*

*2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

*3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*

*4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

**PRESO ATTO:**

- di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 371.351,20 iva compresa, di cui € 287.874,74 per costi variabili ed € 83.756,44 per costi fissi;
- che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 372.596,72;

**CONSIDERATO CHE:**

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 372.596,72 e comprende i costi fissi, pari al 22,48% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 77,52% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Endine Gaiano, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali indicati nei precedenti piani finanziari, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 70% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

VISTO l'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.i.m. ai sensi del quale,

nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, era introdotta la possibilità di prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e ed altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO CHE il Comune di Endine Gaiano si è avvalso della facoltà concessa dal comma 652, al fine di ridurre il divario tra la precedente tassazione e l'attuale imposizione e per agevolare le categorie di utenza più penalizzate dall'applicazione del metodo normalizzato, anche in considerazione della delicata congiuntura economica;

VISTO l'art. 57bis, D.L. 124/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, consolidando la possibilità di deroga ai coefficienti sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

RITENUTO, per meglio calibrare le tariffe delle utenze non domestiche, che a seguito dell'introduzione della TARES e ora della TARI hanno avuto un notevole incremento dei costi non giustificato da una contestuale maggiore produzione di rifiuti rispetto a quanto avveniva con le tariffe TARSU, di mantenere i coefficienti già adottati fino all'anno 2018;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) e di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività <b>Kb</b>
1	0,84	0,6
2	0,98	1,4
3	1,08	2
4	1,16	2,6
5	1,24	3,6
6 o più	1,30	4,1

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N°	DESCRIZIONE	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20

4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	alberghi con ristorante	1,33	10,93
6	alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	case di cura e riposo	1,00	8,19
8	uffici, agenzie e studi professionali	1,70	13,95
9	banche ed istituti di credito	0,87	7,17
10	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	1,11	9,12
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,04	8,50
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15	attività artigianali con produzione di beni specifici	1,09	8,92
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,42	19,84
17	bar, caffè, pasticceria	1,82	14,91
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,03	24,86
21	discoteche, night club	1,64	13,45

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

RITENUTO di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della

propria attività e di quelle domestiche, rapportandolo al numero di componenti, più precisamente:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	
Componenti	Riduzione %
1	-
2	-
3	25%
4	50%
5	75%
6 o più	100%

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
N°	DESCRIZIONE	Riduzione %
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50%
5	alberghi con ristorante	50%
10	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	50%
12	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere <b>SOLO PER ATECO PARRUCCHIERE, ESTETIST E CENTRI BELLEZZA</b>	100%
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
17	bar, caffè, pasticceria	100%

CONSIDERATO che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 54.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di bilancio 09031.04, finanziato da contributo ministeriale (€ 21.443,00) e da avanzo vincolato derivante da risorse Covid-19 e risorse proprie;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e*

*delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.;

UDITO l'intervento del Sindaco in riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 della seduta odierna;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9  
Contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI FISSARE per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria sia determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
3. DI APPLICARE, anche per l'anno 2021, al fine di meglio calibrare al meglio le tariffe i coefficienti ka, kb, kc e kd vigenti dall'anno 2018, dando atto che tali previsioni sono volte ad agevolare le utenze più penalizzate dall'introduzione del D.P.R. 158/1999
4. DI DARE ATTO che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 descritte in premessa sono riconosciute a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo. La riduzione è comunque riconosciuta in misura proporzionale all'importo complessivo destinato, pari ad € 54.000,00 che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 09 - Programma 03;
5. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Bergamo;
6. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

### **DELIBERA INOLTRE**

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

di dichiarare, data l'urgenza di applicare le nuove tariffe, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Marco Zoppetti

Il Segretario Comunale  
Francesco dott. Bergamelli